

ACCERTAMENTO

Accertamenti bancari: scritture regolari non cambiano l'onere della prova

di **Marco Bargagli**

In linea di principio, a fronte dei **versamenti** transitati sui **conti correnti** intestati al **soggetto passivo d'imposta**, il contribuente ha l'**onere della prova** di dimostrare che le somme ivi **accreditate** siano regolarmente **confluite nella dichiarazione dei redditi**.

Nell'attuale **contesto normativo di riferimento**, (cfr. [articolo 32, primo comma, n. 2 del D.P.R. 600/1973](#)), gli uffici delle imposte possono infatti **invitare i contribuenti**, indicandone il motivo, a **comparire di persona** o per **mezzo di rappresentanti** per fornire **dati e notizie** rilevanti ai fini dell'**accertamento nei loro confronti**, anche relativamente ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti da parte degli Uffici finanziari.

Inoltre, per espressa disposizione normativa, i **dati e gli elementi** attinenti ai **rapporti ed alle operazioni bancarie** acquisiti da parte dell'Amministrazione finanziaria, possono essere **posti a base delle rettifiche e degli accertamenti**, come **maggiori ricavi**, qualora il contribuente **non dimostra** che **ne ha tenuto conto** per la **determinazione del reddito soggetto ad imposta** ossia che non hanno **rilevanza allo stesso fine**.

Quindi, le **entrate non giustificate** transitate nei conti **correnti bancari intestati al contribuente**, rappresentano, salvo **prova contraria**, **maggiori ricavi imponibili** che rettificano il reddito del soggetto passivo d'imposta.

Ciò posto, anche nella duplice ipotesi della **corretta tenuta della contabilità** e della **apparente congruità del reddito imponibile**, scaturente dall'**applicazione degli studi di settore**, non si realizza una **traslazione dell'onere della prova in capo all'Ufficio**.

Tale concetto giuridico è stato recentemente espresso dalla [Corte di Cassazione, nella sentenza n. 6947/2017](#) emessa in data 17 marzo 2017.

Gli ermellini hanno rilevato che il **giudice di merito** aveva **accolto l'appello proposto dal contribuente** avverso l'atto impositivo, sull'**erroneo presupposto** che incombesse sull'Amministrazione finanziaria l'**onere della prova** dei maggiori redditi **non dichiarati dal contribuente**, scaturenti dagli esperiti **accertamenti bancari**, nonostante le disposizioni di Legge pongano, come detto, una **presunzione legale relativa** a favore dell'ufficio finanziario, con contestuale **prova contraria** a carico del contribuente che deve dimostrare l'**irrilevanza** e la **neutralità fiscale** di ogni **singola movimentazione**.

Il contribuente aveva invece **presentato ricorso**, ritenendo che la **citata presunzione legale** potesse **essere superata** sulla base dei seguenti elementi:

- **regolare tenuta delle scritture contabili;**
- **congruità dei redditi dichiarati dal contribuente** agli studi di settore al medesimo applicabili;
- **cointestazione** dei conti correnti **con la moglie;**
- utilizzo delle **ricevute bancarie** per i **pagamenti delle fatture.**

La suprema Corte di Cassazione ha **accolto il ricorso** presentato da parte dell'Ufficio finanziario rilevando che, in **materia di accertamenti bancari**, l'orientamento consolidato espresso nel tempo proprio da parte del **giudice di legittimità** ritiene che, a fronte dei versamenti effettuati dai lavoratori autonomi e dai professionisti sui propri conti correnti, scatti la **presunzione legale relativa** con il correlato **onere della prova** in capo al contribuente ispezionato.

Inoltre, con riferimento alla **questione della cointestazione al coniuge** del contribuente **dei rapporti bancari oggetto di accertamento**, come costantemente affermato dalla stessa Corte di cassazione, *"l'operatività della suddetta presunzione legale a carattere relativo, e la conseguente inversione dell'onere della prova si applicano non solo in caso di contestazione, ma addirittura nell'ipotesi di intestazione dei rapporti bancari a terzi che si ha motivo di ritenere connessi ed inerenti al reddito del contribuente"*.

Infine, risultano del **tutto irrilevanti** le altre circostanze indicate dal giudice di merito ovvero che il contribuente avesse dichiarato un **reddito congruo con gli studi di settore** o che la sua **contabilità fosse formalmente**, ma **non sostanzialmente** (come attestava l'accertamento bancario) regolare, ivi compreso, l'utilizzo delle **ricevute bancarie** come **forma di pagamento** delle fatture emesse.

Infatti, lo stesso contribuente ha ammesso - nell'atto di appello - di essere **incorso in ripetuti errori di contabilizzazione** degli acconti ricevuti dai clienti e l'Amministrazione finanziaria ha dimostrato che *"la somma degli incassi frazionati non corrispondeva neanche all'importo totale delle relative fatture attive"*.



OneDay Master

**ESAME DEGLI ISTITUTI DEFLATTIVI DEL
CONTENZIOSO TRIBUTARIO**

Scopri le sedi in programmazione >